REGOLAMENTO (CE) N. 288/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1997

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e che abroga alcuni regolamenti di classificazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che può risultare difficile distinguere alcune salse a base di ortaggi o di legumi di cui alla voce 2103 dagli ortaggi o dai legumi preparati o conservati di cui al capitolo 20; che, onde garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno adottare disposizioni relative alla distinzione tra i due gruppi di prodotti; che nella pratica dette salse si presentano essenzialmente sotto forma di liquidi, emulsioni o sospensioni che racchiudono una quantità limitata di materie solide visibili; che pare opportuno adottare quale criterio distintivo il tasso di passaggio attraverso le maglie di un setaccio aventi una determinata apertura;

considerando che è opportuno introdurre una nota complementare in proposito nel capitolo 21 della nomenclatura combinata; che è altresì opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che è opportuno abrogare i regolamenti o le parti di regolamenti che in passato hanno classificato prodotti analoghi in base a criteri diversi dal tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 314/90 [3], (CEE) n. 3044/90 [4] e (CE) n. 3055/94 [5];

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale — sezione nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1. Viene inserita la nota complementare seguente:

 «1. Ai sensi delle sottovoci 2103 20 00 e 2103 90 90 non è considerata come "salsa preparata" una preparazione a base di ortaggi o legumi, di frutta o di altre parti commestibili di piante, il cui tasso di passaggio di questi ingredienti attraverso un setaccio di tela metallica, con maglie dell'apertura di 5 mm, dopo risciacquo con acqua ad una temperatura di 20 °C, è inferiore all'80 %, in peso, della preparazione.»

2. Le attuali note complementari da 1 a 4 diventano rispettivamente note da 2 a 5.

Articolo 2

Sono abrogati il punto 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 314/90, il punto 1 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3044/90 nonché il regolamento (CE) n. 3055/94.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 27.
[3] GU n. L 35 del 7. 2. 1990, pag. 9.
[4] GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 5.
[5] GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 8.